



CITTÀ DI TORINO

ORDINE DEL GIORNO N. 10

Approvato dal Consiglio Comunale in data 15 maggio 2017

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL SALARIO MINIMO ORARIO.

Il Consiglio Comunale di Torino,

PREMESSO CHE

- l'articolo 36 della Costituzione della Repubblica Italiana stabilisce espressamente che "Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa";
- in Italia le leggi nazionali non prevedono l'individuazione di un livello di salario minimo, così la normale contrattazione collettiva tra sindacato ed imprenditori sul livello di paga base assume un'importanza maggiore e dei margini di manovra più alti, costituendo una sorta di modello alternativo. Tale disciplina lascia aperte evidenti falle nel sistema provocando sacche di assenza di tutele per cospicue fasce di lavoratori. Non è infatti obbligatoria la stipula di contratti collettivi, esistono imprese o tipologie di contratti di lavoro individuali cui non è applicabile nessun contratto collettivo, e quindi nessuna forma di salario minimo;

EVIDENZIATO CHE

- se si analizzano i dati relativi alla percentuale di lavoratori effettivamente coperta dal salario minimo contrattuale, si rileva che l'Italia è il Paese con la quota di persone "escluse" più elevata, con un valore medio del 13% e con picchi di oltre il 40% nel settore dell'agricoltura, del 30% nelle costruzioni e di oltre il 20% nelle attività artistiche e di intrattenimento e nei servizi di hotel e ristorazione;
- secondo i dati Istat, al mese di maggio 2015 i contratti collettivi nazionali tutelavano solo il 59,7% dei lavoratori dipendenti;
- la percentuale di occupati - dipendenti e non - effettivamente inclusi nel sistema della contrattazione è quindi difficile da rilevare, ma è stimata da Eurofound intorno all'80%;
- sono escluse inoltre dai minimi dei Ccnl molte forme di lavoro precario o parasubordinato, oltre che ovviamente il lavoro nero e che, da risultanze di indagini ministeriali ed inchieste giornalistiche, vi sono interi settori, come l'edilizia, l'agricoltura e il turismo, in cui il salario mediano è più basso di quello minimo, comportando con ciò che più della metà dei

- lavoratori in essi impiegati guadagna salari al di sotto del minimo stabilito dal contratto nazionale di categoria;
- da recenti dati Eurostat sull'incidenza della povertà in Italia, si evince che, già nel 2013, il 10,6% dei lavoratori era a rischio povertà, ossia, pur essendo occupati, percepivano un reddito inferiore al 60% del valore mediano nazionale;
 - da dati Inps 2015, il 10% dei lavoratori guadagna meno di sette Euro, il 4% addirittura meno di cinque Euro all'ora;
 - il costo della vita reale non viene più coperto dall'inflazione in quanto essa si discosta da quella programmata dal Governo;

CONSIDERATO CHE

- in data 19 gennaio 2016 è stata presentata in Commissione XI - Lavoro pubblico e privato - della Camera dei Deputati la Risoluzione n. 7/00886, a prima firma Cominardi, che impegna il Governo ad introdurre, su base nazionale, il salario minimo garantito, prevedendo dunque una retribuzione minima su base nazionale che includerebbe anche le categorie di lavoratori che non sono tutelate dai contratti collettivi;
- la discussione di tale atto è stata abbinata, in data 30 giugno 2016, a quella della Risoluzione in Commissione n. 7/00847, presentata in data 8 novembre 2015, che impegna il Governo ad introdurre la retribuzione minima oraria;
- anche in seno al Consiglio Regionale del Piemonte in data 13 settembre 2016 è stata presentata la Proposta di Legge al Parlamento n. 223 per l'Istituzione del salario minimo orario, al fine di dare attuazione al diritto di ogni lavoratore ad una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa, come sancito dall'articolo 36 della Costituzione;
- l'istituzione di una retribuzione minima garantita rappresenterebbe un efficace strumento per attuare una maggiore equità e tutela della posizione di debolezza del lavoratore nel rapporto di lavoro, conferendogli maggiore potere contrattuale. Difatti, un corrispettivo minimo fissato per legge, su base oraria, è attualmente applicato in molti Paesi europei, mentre in Italia esso vige solo per alcune categorie di lavoratori, in virtù dei contratti collettivi negoziati a livello nazionale;
- il riconoscimento di una retribuzione minima escluderebbe fenomeni di sfruttamento che, ad oggi, non sono evitati dai minimi salariali stabiliti nei contratti nazionali, poiché, come è noto, lasciano scoperti il 30-40% del mercato del lavoro italiano, dalle imprese di modeste dimensioni ai lavoratori atipici;

- il nostro Paese è rimasto, insieme a pochi altri dell'Unione Europea (Austria, Cipro, Finlandia, Danimarca e Svezia), inspiegabilmente isolato nella decisione di non legiferare su tale materia;
- la normativa vigente non presenta motivi ostativi all'introduzione di una retribuzione minima oraria quando alle tipologie di contratti di lavoro individuali non è applicabile nessun contratto collettivo;
- l'introduzione del salario minimo orario costituirebbe, inoltre, una scelta di politica economica di lungimirante prospettiva, poichè significherebbe puntare a competere con le altre economie avanzate, non speculando sui ribassi salariali, ma confidando sulla crescita della nostra produttività;
- la qualità della vita e la propensione al consumo dei salariati moltiplica gli effetti positivi sull'economia dal punto di vista della redistribuzione del reddito;

RAMMENTATO CHE

- anche l'articolo 1, comma 7, lettera g) del cosiddetto, "Jobs Act" prevedeva una "... introduzione, eventualmente anche in via sperimentale, del compenso orario minimo, applicabile ai rapporti aventi ad oggetto una prestazione di lavoro subordinato, nonché, fino al loro superamento, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nei settori non regolati da contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, previa consultazione delle parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale", introduzione mai regolamentata da decreti attuativi;
- per essere sostenibile da Stato ed imprese, il salario minimo orario garantito deve essere proporzionato alla produttività del lavoro (misurata in PIL /ora lavorata pro-capite);

SOLLECITA ED INVITA

- la XI Commissione (Lavoro Pubblico e Privato) della Camera dei Deputati a discutere in tempi brevi le risoluzioni nn. 7/00886 e 7/00847 sopra citate;
 - il Parlamento a regolamentare, con emanazione di apposito provvedimento legislativo, l'istituzione del salario minimo orario;
 - il Governo ad assumere iniziative volte ad istituzionalizzare una "retribuzione minima oraria" su base nazionale per attuare una maggiore tutela della posizione di debolezza del lavoratore nel rapporto di lavoro, garantendogli un'equa retribuzione, in conformità all'articolo 36 della Costituzione;
 - il Consiglio Regionale del Piemonte ad accelerare la discussione della Proposta di Legge al Parlamento n. 223 "Istituzione del salario minimo orario.
-